



Comune
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione
n. **100**
del 29/10/2012

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta pubblica

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - Modifiche

L'anno **Duemiladodici** e questo dì **Ventinove** del mese di **Ottobre** alle ore **19.30**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall'art. 10 dello Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio comunale. Fatto l'appello risultano:

Presenti

FIorentini ANTONIO
LEONI SARA
MANZOLI REMO
ZANFORLINI MAURO
GIBERTI FABRIZIO
SIMONI LUCA
CAI NADIA
GHESINI LANFRANCA
MINGOZZI MARCELLA
MANCINI DAVIDE
ZANOTTI DAVIDE
BASSI ANDREA
GAIANI CESARE
BOLOGNESI PAOLO
STROZZI GABRIELE
PEZZETTA SILVANO
AZZALLI GABRIELLA
BRUNAZZI LUCA
CHECCOLI MARCO
BRINA GIUSEPPE

Assenti

VOLPI ANGELA

Totale presenti: 20

Totale assenti: 1

Sono presenti gli Assessori:

Baldini A, Conficconi A., Orioli L., Alberani C., Borea S., Pamini S., Gomedì I.

Giustificano l'assenza i Signori :

Assiste il Segretario Generale: Cavallari Dott.ssa Ornella.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Leoni Sara Presidente, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- 1) CAI NADIA
- 3) STROZZI GABRIELE

- 2) MANCINI DAVIDE

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

Il Consigliere Zanotti ha lasciato la seduta

Presenti n. 19 Consiglieri

Seduta del 29/10/2012

Nr. 100

OGGETTO: *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – MODIFICHE*

Sara Leoni – Presidente: Nono punto. Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. Modifiche. Passo la parola all'Assessore Alberani.

Claudia Alberani – Assessore: Queste sono le modifiche al regolamento IMU che avevamo già approvato in sede di approvazione del bilancio, che abbiamo approvato appunto il 29 marzo dell'anno scorso. Da allora si sono succedute diverse disposizioni tra cui ne elenco alcune, Decreto Legge del 2 marzo, Circolare n. 3 del Ministero delle Finanze del 18 Maggio, le Linee Guide del Ministero delle Finanze dell'11 Luglio, che erano finalizzate a definire i contenuti del Regolamento IMU, lo Schema di Regolamento IMU a livello regionale che è stato redatto dall'ANCI in data 11 settembre. Queste sono tutte le normative che si sono succedute da Marzo a oggi. Tutte queste ci hanno spinto a rivedere il vigente regolamento e quindi abbiamo analizzato quello che avevamo proposto, analizzato le nuove disposizioni normative in materia e analizzato anche lo schema che è stato predisposto dall'ANCI Emilia-Romagna e sulla base delle nuove disposizioni normative abbiamo integrato il nostro regolamento che è già stato visto anche dalla Commissione Statuto.

Sara Leoni – Presidente: Interventi? Dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli :11, contrari: 8, astenuti: 0.

Per immediata eseguibilità:

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli :11, contrari: 8, astenuti: 0.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di imposta municipale propria (I.M.U.);

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale è stata anticipata l'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO, in particolare, l'art. 13, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e richiamato l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per l'IMU;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la possibilità dei Comuni di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, il regolamento e la deliberazione relative alle aliquote e alla detrazione del tributo, in deroga alle previsioni dell' art. 172, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 1, comma 169, del D.Lgs. n. 296/2006, come previsto dall'art. 13, comma 12 - bis del D.L. n. 201/2011 (e successive modificazioni ed integrazioni);

DATO ATTO che l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 ha previsto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti tributari se approvati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

VISTO che l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, prevede che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo, entro il 31 ottobre 2012;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con propria deliberazione n. 17 del 29 marzo 2012;

VISTO il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44 contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 con la quale sono stati forniti i chiarimenti in ordine all'applicazione della vigente normativa in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTE le linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento delle Finanze, in data 11 Luglio 2012, finalizzate a definire i corretti contenuti dei Regolamenti IMU;

VISTO lo schema di Regolamento unitario per l'applicazione dell'imposta municipale propria, formulato dall'ANCI Emilia Romagna, per uniformare le modalità procedurali dei Comuni, garantendo modalità operative omogenee a livello regionale dell' 11 settembre 2012;

CONSIDERATO che il regolamento approvato con propria deliberazione n. 17 del 29.03.2012 non risulta più coerente con il quadro legislativo vigente;

RITENUTO opportuno, pertanto alla luce di quanto innanzitutto, provvedere alle modifiche del Regolamento in essere e alla formulazione del nuovo Regolamento, che annulla e sostituisce il

precedente, con decorrenza dal 1/1/2012, al fine di esercitare la potestà regolamentare nel rispetto dell'esigenza di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo la disciplina complessiva di più facile lettura;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate tributarie;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente regolamento;

SENTITA la Commissione consiliare mista "Statuto e regolamento per il funzionamento degli organi collegiali" in data 24/10/2012;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione in data 25/10/2012, così come previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal n. 1 della lettera o) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato espresso il parere favorevole sulla regolarità tecnica, dal Responsabile P.O. del Servizio Entrate;

Dopo votazione palese da parte di n. 19 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 11 favorevoli (P.D.), n. 8 contrari (P.D.L. - A.R. - Lega Nord), n. 0 astenuti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce integralmente il testo approvato con propria deliberazione n. 17 del 29.03.2012, per le motivazioni di cui in premessa;
- 3) di dare atto che, così come previsto dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012;
- 4) di dare atto che dal 1° gennaio 2012 le disposizioni del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili non produrranno più nessun effetto di legge e che dette disposizioni si applicano solo ed esclusivamente per le annualità di imposta 2011 e pregresse;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- 6) di dichiarare, dopo la votazione palese da parte di n. 19 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 11 favorevoli (P.D.), n. 8 contrari (P.D.L. – A.R. – Lega Nord), n. 0 astenuti, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante la necessità di disporre nel merito in termini correnti per assicurare dovuti elementi di correttezza e di valida comunicazione ai cittadini.

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Parere regolarità tecnica: favorevole

f.to in digitale Dott. Silvio Santaniello

Allegato A) alla Deliberazione C.C. n. 100 del 29/10/2012

COMUNE di ARGENTA
(Ferrara)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 in data 29/03/2012

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ___ in data __/

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 3

Determinazione dei valori venali delle aree edificabili

1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n.504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale. A tal fine, la Giunta può costituire una Commissione Tecnica di valutazione, costituita da tecnici degli Uffici Comunali ed esperti esterni; se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.

Art. 4

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel

territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 5

Riduzione d'imposta per i fabbricati inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto ed evidente del fabbricato (diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

- a) da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del possessore, definite con atto di Giunta Comunale;
- b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato (da sottoporre a tecnici dell'Urbanistica) oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Comune provvede periodicamente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).

5. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 6

Fabbricato di nuova costruzione

1. Si considera fabbricato l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedenti, dalla data di accatastamento o dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 7

Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla

domanda di accatastamento o se antecedente dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di effettivo utilizzo della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo dei fabbricati è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purchè siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale). Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

2. Qualora gli interventi di cui al comma 1, riguardino unità immobiliari per le quali non sia possibile individuare un lotto di proprietà ben definito (es. case coloniche), l'Imposta municipale propria verrà pagata su di un lotto virtuale così determinato:

VOLUME TOTALE FABBRICATO DI PROPRIETA'/INDICE DI FABBRICABILITA'
DELLA ZONA previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 8

Versamenti

1. L'imposta municipale propria, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro o degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Tale situazione deve essere appositamente comunicata dai soggetti interessati.

2. La norma di cui al comma 1, secondo periodo, si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.

3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9

Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nell'attività di controllo non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento qualora l'importo dello stesso per imposta, sanzione amministrativa ed interessi sia uguale o inferiore a euro 30,00, salvo diverse disposizioni di legge. Nel caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento, non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'importo dovuto per ciascun periodo di imposta, comprensivo di sanzioni e di interessi, non supera euro 12,00.

3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata, con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Entrate (e eventualmente tra il personale di altri Servizi coinvolti) che ha partecipato a tale attività.

4. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 19 del vigente regolamento delle entrate tributarie.

Art. 10

Notifica avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento di norma sono notificati al contribuente a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le spese di notifica della raccomandata sono a carico dell'utente e sono addebitate nell'avviso di accertamento.

Art. 11

Accertamento con adesione

1. Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dal D.Lgs. 19.06.1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12

Pagamenti rateali

1. Le somme dovute a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento possono essere pagate anche ratealmente così come previsto dall'art. 16, comma 1, del vigente regolamento generale delle entrate tributarie.

2. In caso di pagamento rateale a seguito di accertamento si applica la prevista riduzione della sanzione se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e paga la prima rata entro il termine previsto per la proposizione del ricorso innanzi agli organi della giurisdizione tributaria.

Art. 13

Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 19 del vigente regolamento delle entrate tributarie. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso qualora l'importo dello stesso sia uguale o inferiore a 12,00 Euro.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 14

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e successive modifiche ed integrazioni, salvo diverse disposizioni di legge;

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell'imposta municipale propria.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Leoni Sara

IL SEGRETARIO GENERALE
Cavallari Dott.ssa Ornella

La presente copia composta da n. pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.
In carta libera per uso amministrativo.

Argenta, il

Il Pubblico Ufficiale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.